

DICHIARAZIONI

La rivalutazione delle partecipazioni nell'RT del modello Unico 2015

di **Luca Mambrin**

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 2 del D.L. 282/2002 è stata data l'opportunità ai contribuenti, **persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e enti non commerciali** che detengono, non in regime d'impresa, a titolo di proprietà o di usufrutto, partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati alla data del **1 gennaio 2014, di rideterminarne il valore mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.**

Posta l'imminente scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, vale la pena ricordare le modalità di compilazione del riquadro dell'Unico PF dedicato all'indicazione dei dati relativi alla **rideterminazione del valore delle partecipazioni**, ossia la **sezione VII del quadro RT.**

Ai fini del perfezionamento della rivalutazione era necessario:

- **possedere le partecipazioni a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2014;**
- **redigere ed asseverare una perizia di stima;**
- **versare, entro il 30 giugno 2014, l'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore della partecipazione risultante dalla perizia una specifica aliquota.

L'operazione così perfezionata consente di attribuire rilevanza fiscale **al valore (costo) rideterminato** ai fini del **calcolo della plusvalenza** ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), Tuir nel caso di successiva cessione della partecipazione rivalutata.

Per quanto riguarda la determinazione dell'**imposta sostitutiva**, l'importo da versare dipendeva dalla tipologia di partecipazione detenuta:

- nel caso di **partecipazione non qualificata**, ovvero se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% in caso di partecipazioni in società quotate) del capitale o patrimonio sociale, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva era fissata al 2%;**
- nel caso **partecipazione qualificata**, ovvero se rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% in caso di partecipazioni in società quotate) del

capitale o patrimonio sociale, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva era fissata al 4%**;

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva doveva essere effettuato entro il **30 giugno 2014** in **un'unica soluzione** oppure poteva essere **rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del **3%** annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Nel caso poi di partecipazioni già precedentemente rivalutate si prevede che:

- i soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possedute alla data del 1 gennaio 2014 possono **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.
- in caso di **versamento rateale** la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso poi di **versamento cumulativo** dell'imposta sostitutiva con riferimento **a più partecipazioni**, quote o diritti **deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione**, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Quadro RT

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	2	3	4	5	6	7
	RT106							

Nella **sezione VII del quadro RT del modello Unico PF 2015** vanno indicati i dati relativi alle rivalutazioni effettuate **nell'anno 2014**, con l'indicazione:

- nella **colonna 1**, del **valore rivalutato** risultante dalla **perizia giurata di stima**;
- nella **colonna 2**, dell'**aliquota**:
 - **4% per le partecipazioni qualificate**;
 - **2% per le partecipazioni non qualificate**.
- nella **colonna 3** dell'**imposta sostitutiva dovuta**;
- nella **colonna 4**, dell'**imposta eventualmente già versata** in occasione di precedenti procedure di **rideterminazione** effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 5**, della differenza tra colonna 3 colonna 4, ovverosia **l'imposta da versare**;

- nella **colonna 6**, del flag **se l'importo dell'imposta sostitutiva è stato rateizzato**;
- nella **colonna 7**, del flag **se l'importo dell'imposta sostitutiva indicata in colonna 5 è parte di un versamento cumulativo**.

Nel caso di **omessa** indicazione del quadro RT del modello Unico dei dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni l'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 35/E/2004** ha chiarito che tale omissione non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che rimane pertanto valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell'intero importo o della prima rata, ma costituisce una **violazione formale** punita con una sanzione da euro 258 ad euro 2.065 ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.

Attenzione infine alle novità introdotte nella Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) che ha ulteriormente **riaperto i termini** per effettuare tali rivalutazioni per beni posseduti alla data del **1 gennaio 2015**, con redazione della perizia giurata di stima e versamento dell'imposta sostitutiva (con aumento delle relative aliquote – 4% per le partecipazioni non qualificate e 8% per terreni e le partecipazioni qualificate) che doveva essere effettuato entro il **30 giugno 2015**; tali novità si rifletteranno nella compilazione della dichiarazione relativa all'anno 2015, quindi nel modello Unico 2016.